

258^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 MAGGIO 1978

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

CONGEDI Pag. 11167

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 11169

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11168

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 11168

Deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede deliberante 11168

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 11167

Presentazione 11169

Presentazione di relazioni 11168

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 11167
11193

Discussione:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (1164), d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » (1116), d'iniziativa popolare.

PRESIDENTE Pag. 11177

CAMPOPIANO (PSI) 11177

CODAZZI Alessandra (DC) 11174

RUFFINO (DC) 11169

TALASSI GIORGI Renata (PCI) 11182

TRIFOGLI (DC) 11186

INTERROGAZIONI

Annunzio 11193

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1978 11195

personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (1089);

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 » (1171) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi » (1079).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. Nello scorso mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Presentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e giustizia. A nome del Ministro dei trasporti, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale di linea di passeggeri e di merci » (1183).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge:

« **Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza** » (1164), d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*), e « **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** » (1116) d'iniziativa popolare

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza** », d'iniziativa dei deputati Balzamo, Bozzi, Gorla, Mammì, Natta, Preti e Spinelli, già approvato dalla Camera dei deputati e: « **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** », d'iniziativa popolare.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi iscritti a parlare sulla opportunità che ciascuno esamini la propria posizione nell'apposito elenco e cerchi di non essere assente, perchè gli assenti saranno dichiarati decaduti. Poichè non è possibile prendere determinazioni circa il rispetto assoluto, in ciascuna seduta, del numero prevedibile di interventi, gli interessati cerchino di regolarsi nel migliore dei modi.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. Onorevole Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ritorna al nostro esame il dibattuto problema dell'aborto. Credo davvero che non sia facile dire qualche cosa di nuovo su questo tema dopo l'elevato ed appassionato dibattito che si è svolto nei mesi di febbraio-giugno 1977 in questo ramo del Parlamento. Non vi è dubbio che il dibattito oggi ritorna in mutate condizioni rispetto all'anno passato, e ciò per alcune considerazioni obiettive di fondo: intanto (consentitemi questo brevissimo, telegrafico riferimento) per il dram-

ma umano che la comunità nazionale sta vivendo per il sequestro dell'onorevole Moro, con le cruente manifestazioni di violenza cui esso si è accompagnato, che devono essere contrastate con efficacia, se si vuole garantire al paese un più ordinato, sereno e civile sviluppo, perseguendo con estrema decisione, scoprendo e punendo i brigatisti rossi. Ma il problema dell'aborto ritorna al nostro esame, soprattutto, dopo i fatti nuovi che, sul piano politico, si sono succeduti dal lontano giugno 1977: l'accordo programmatico del luglio scorso, il nuovo governo Andreotti che ha segnato il passaggio dal Governo dell'astensione e della non sfiducia ad una rinnovata e programmatica solidarietà di forze politiche.

In questo quadro il tema dell'aborto — sarebbe, onorevoli colleghi, ipocrita negarlo — introduce un elemento di divisione e di turbamento tra le forze politiche e nel paese in una fase in cui si richiede il massimo di solidarietà e di unità e, proprio per la drammaticità della situazione che ho ricordato, in un momento che esige non già nuove aperture permissive nella nostra società, ma vigile e responsabile attenzione per ricreare condizioni di costume e di vita più civili, più serene, meno violente. L'aborto, invece, introduce in qualche misura nella nostra società una violenza nei confronti dei più deboli e dei più indifesi.

Ma vi è di più. Il problema dell'aborto ci giunge alla vigilia di una prova referendaria che dovrà svolgersi l'11 giugno, se e nella misura in cui questa legge non dovesse trovare in tempo utile l'approvazione del Parlamento. In questa obiettiva situazione sta una sorta di ritorsione, forse da nessuno voluta, che noi tuttavia respingiamo. Non possiamo non assumere una coerente linea di fermezza e di opposizione alla legge. Nè vale ad attenuare la nostra opposizione il fatto che, in caso di mancata sua approvazione, il paese sarebbe sottoposto alla prova del *referendum* che taluno definisce lacerante. A questo proposito sarà opportuno chiarire brevemente i termini del problema.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, si è indubbiamente aperto un capitolo nuovo su questo tema. Due erano le strade

che si potevano percorrere: la prima, quella da tempo e responsabilmente segnalata dalla Democrazia cristiana, che indicava la necessità di giungere ad una modifica del codice Rocco ritenuto nel punto storicamente superato e non più rispondente alla coscienza civile del nostro popolo. Vi è in proposito un deliberato della direzione centrale del nostro partito. In tale modo si è tentata, da parte nostra, una saldatura tra le grandi forze popolari del paese, attraverso una nostra disponibilità ad approfondire il tema dell'aborto terapeutico, attraverso quella che la dottrina ha chiamato la « soluzione delle indicazioni ».

Tale appello però e tale disponibilità non sono state recepite, preferendosi percorrere la seconda strada, quella della contrapposizione e, in definitiva, la strada dello scontro. È la strada che è stata imboccata, in questa vicenda legislativa, non certo dalla Democrazia cristiana, ma proprio da quelle forze che, a parole, respingono lo scontro.

Noi abbiamo democraticamente accettato questa battaglia, senza porre in essere alcuna forma di ostruzionismo; l'avremmo potuto fare invocando il Regolamento, però abbiamo preferito responsabilmente assumere un atteggiamento di fermezza ma non di ostruzionismo, di opposizione decisa alla legge, non di intolleranza o di ricorso a strumenti da noi stessi, per la verità, in passato deprecati; e ciò per una linea di coerenza che non può non esserci riconosciuta.

Ma, al punto attuale del dibattito, ci sono ancora margini validi per una modifica tempestiva della legge, senza dover ricorrere al *referendum*? Credo che sia questa una domanda che dobbiamo porci responsabilmente. Pur essendo il periodo di tempo certamente ristretto, vi sono tuttavia a nostro avviso margini sufficienti per alcune modifiche migliorative della legge e per la sua approvazione in tempo utile nell'altro ramo del Parlamento.

Noi faremo quindi la nostra battaglia anche su questo punto, nel tentativo di migliorare la legge che presenta gravi contraddittorietà sul piano legislativo. Comunque, non sarà certo la considerazione che la mancata approvazione della legge da parte del Par-

lamento comporti inevitabilmente la prova referendaria a farci desistere da una battaglia che si richiama ai nostri irrinunciabili valori ideali e si rifà al diritto intangibile della difesa della vita. La prova referendaria non costituisce una prova lacerante, perchè nel paese nessuno o ben pochi sono ancorati all'integrale mantenimento delle norme del codice Rocco, quanto piuttosto una ipotesi di distruzione totale del sistema vigente con la conseguente creazione di un vuoto legislativo. Siamo rammaricati che non si sia dato corso ad un sollecito esame della legge di iniziativa popolare che costituisce una proposta costruttiva tendente a rimuovere le cause vere e nascoste dell'aborto, una proposta di iniziativa popolare che, come gli onorevoli colleghi sanno, nel giro di pochi giorni ha raccolto la spontanea adesione di oltre un milione di cittadini.

La lotta contro ciascuna di queste cause è possibile, mobilitando la coscienza medica e attraverso concrete forme di solidarietà civile. Per vincere il grave dramma dell'aborto è necessaria una lotta condotta con coerenza, senza equivoci e senza ipocrisie, sostanziata da vera solidarietà umana e « cristiana », nel senso crociano del termine.

La legge al nostro esame presenta indubbi elementi di incostituzionalità, è in contrasto con il nostro ordinamento giuridico ed è illogica, contraddittoria ed ipocrita: intanto, non si può certo sottacere che il Senato si è già espresso proprio sulla prima delle eccezioni, quella relativa all'incostituzionalità, e ha votato il non passaggio agli articoli nella seduta del 7 giugno scorso. Oggi, a pochi mesi di distanza, viene riproposto l'argomento senza che siano intervenute sostanziali modifiche del testo. Perchè avviene questo? Questa volontà di insistere nuovamente e subito non ha forse il sapore di un tentativo messo in atto da alcune parti per forzare la volontà dei singoli parlamentari? In altri termini, credo che si debba stare bene attenti alla ostinazione delle ragioni di partito su un tema come questo, che è legato ad un giudizio « umano » prima ancora che politico. Queste ragioni di partito hanno già ceduto il passo alla coscienza e alle profonde convinzioni dei parlamentari nel giugno scorso,

e non è certo positivo che oggi esse cerchino di riprendere il sopravvento, riproponendo una questione su cui l'Assemblea si è già espressa lo scorso anno.

Quando inizia la vita, onorevoli colleghi? A questa domanda hanno dato esauriente risposta scienziati di tutto il mondo. Penso che sia necessario partire da un dato di fatto inequivocabile, come ci ricordava il collega senatore Bompiani: il concepito ha in sé tutte le caratteristiche che lo fanno essere quell'individuo e non altro; il concepito è già un individuo. Debbo dire che ho apprezzato il senso di responsabilità della relazione di maggioranza dei colleghi Tedesco e Pittella, laddove si dice (voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto): « Fra gli obiettivi che la proposta di legge vuole perseguire c'è quello di partire da un fatto concreto per risalire la corrente e ottenere gradualmente di non dover ricorrere alla distruzione di uno zigote e quindi di vita umana per risolvere il conflitto tra due esistenze ». Ecco il problema di fondo che è stato opportunamente e bene richiamato dagli stessi relatori di maggioranza; il concepito ha, quindi, caratteristiche proprie di un singolo individuo, così proprie da renderlo diverso da qualsiasi altro. Allora se così è — come non può essere revocato in dubbio — si impone una considerazione di fondo: come si può conciliare una legge che consente di sopprimere l'incipiente vita con il nostro ordinamento costituzionale che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo? Fra questi non vi è dubbio che rientra e deve rientrare il primo fondamentale diritto che è quello alla vita, nei confronti degli esseri più deboli e più indifesi che non hanno altra colpa se non quella di esistere, e certo non per libera scelta fatta.

La stessa nota sentenza della Corte costituzionale, pur nella contraddizione che contiene quando parla della madre che è già persona e dell'embrione che persona deve ancora diventare, afferma testualmente: « L'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ». Dunque l'articolo 2 del-

la nostra Carta costituzionale — e saranno altri colleghi del Gruppo della democrazia cristiana a svolgere questo tema — afferma solennemente che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Che cosa significa « riconosce »? Si « riconosce » ciò che si intende preesistere all'ordinamento; ecco perchè parliamo di diritto alla vita come di un diritto naturale: il primo fondamentale diritto umano.

Che cosa prevede la legge al nostro esame? Essa non accenna al conflitto di diritti tutelati dalla Carta costituzionale, conflitto tra la vita e la salute, anche psichica, della madre e il diritto alla vita del concepito. Questa proposta semplicisticamente e in modo molto permissivo riconosce alla madre la liceità di sopprimere una vita umana. Nella normativa inoltre si ignora l'esistenza della famiglia, e ciò in violazione dell'articolo 29 della Costituzione che dice testualmente: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». Nè vale osservare, onorevoli colleghi, che con la modifica introdotta all'articolo 5 sia in qualche modo mutata la legge già da noi respinta. Certo rispetto alle previsioni normative precedenti, in cui l'intervento del padre del concepito era solo consentito a richiesta della madre, oggi il padre del concepito, secondo la nuova dizione, interviene « ove la donna lo consenta ». È un piccolo passo in avanti, il che sta a significare che è lasciata alla donna e solo alla donna la più assoluta libertà di determinazione senza l'intervento del padre del concepito. Le contraddizioni si manifestano ancora più palesi nell'articolo 12. È pur vero che si è elevata l'età minima della donna da 16 a 18 anni e per l'interruzione della gravidanza alla minorenni è stato richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna la potestà o la tutela, ma si è aggiunto subito dopo, in modo contraddittorio, che nei primi novanta giorni — leggo il testo della legge, onorevoli colleghi — « quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il me-

dico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 ».

Che cosa si ricava da tutto ciò? Chi stabilisce l'esistenza di seri motivi che sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà? Pare debba essere il consultorio o la struttura socio-sanitaria; in altri termini, una struttura che si sostituisce e surroga i genitori. I genitori, invece, contano soltanto se dicono di sì, mentre, nell'ipotesi che esprimano dissenso congiuntamente o esprimano pareri tra loro difformi, la loro volontà non viene tenuta in alcuna considerazione ed il giudice tutelare decide tenuto conto della volontà delle minorenni. Il giudice tutelare, infatti, decide senza sentire i genitori, perchè la legge non prevede che il giudice tutelare debba almeno assolvere questo compito fondamentale: di sentire i genitori esercenti la potestà o la tutela.

Questa legge non solo, a mio avviso, si presenta incostituzionale ma costituisce sul piano sociale un ulteriore elemento di disgregazione dell'unità familiare. E un ultimo accenno per quanto riguarda l'interdetta. Come è possibile che una interdetta che nel nostro ordinamento giuridico non può fare assolutamente nulla sia abilitata ad abortire?

Non c'è dubbio che la proposta di legge sull'aborto si pone in contrasto con le linee generali del nostro ordinamento giuridico. Intanto è bene sottolineare che essa fa nell'articolo primo una solenne affermazione di principio: « Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza... non è mezzo per il controllo delle nascite ». Ma tali affermazioni vengono immediatamente contraddette attraverso le norme successive in cui si consente l'interruzione volontaria della gravidanza a determinate condizioni. È una forma di ipocrisia (l'abbiamo già denunciata) che è presente nella legge.

Nel sistema generale del diritto italiano c'era spazio per un aborto terapeutico i cui confini si sono certamente ampliati dopo la sentenza n. 27 della Corte costituzionale. L'aborto terapeutico si poteva giustificare

per evitare un danno alla salute della madre direttamente ed esclusivamente causato dalla sopravvivenza del nascituro. L'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame dice: « Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero » — sottolineo questo verbo — « un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico ... o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia ».

A prima vista è chiaro come siano già caduti nell'articolo 4 i requisiti dell'accertabilità medica del danno e quello della sua inevitabilità. Ma questa discussione, al limite, potrebbe apparire superflua perchè di tutto fa grazia e giustizia il successivo articolo 5 dove, dopo l'articolo 4 che prevede un aborto ad indicazione sociale insieme all'aborto ad indicazione terapeutica, si introduce la libera determinazione da parte della donna. La donna, in altri termini, ottenuta da un medico di sua fiducia l'attestazione dell'avvenuta richiesta di aborto, che il medico deve rilasciare anche nell'ipotesi di donna che finga ragioni inesistenti o che al limite non dia nessuna ragione giustificatrice, limitandosi a rappresentare la sua volontà di abortire, trascorsi i sette giorni può abortire, senza che alcuno possa negare la sussistenza dei motivi di cui all'articolo 4. Si è di fronte quindi veramente all'aborto libero durante i primi 90 giorni di gestazione.

Ma i contrasti con i principi del nostro ordinamento giuridico si rilevano nei seguenti altri punti: a) l'articolo 320 del codice civile afferma espressamente che i genitori congiuntamente rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni; b) l'articolo 462 del codice civile prevede la capacità di succedere per il nascituro; c) il nascituro ha, per l'articolo 784 del codice civile, capacità di ricevere donazione ed in attesa della nascita i beni desti-

nati al nascituro devono essere accettati dai genitori e da essi amministrati. Per il diritto dunque il nascituro, dal primo istante della sua concezione, è assai più di una persona in potenza; egli è attuale soggetto di diritto e di protezione giuridica, ancorchè tale sua personalità giuridica sia condizionata all'evento del nascere vivo secondo la normale prevedibilità del fatto.

Nella legge, inoltre, non si pone neppure il problema del conflitto di interessi tra la donna ed il nascituro. Si consideri, ad esempio, il caso del nascituro cui sarebbe destinata la quota di eredità che, nel caso di sua eliminazione, andrebbe a beneficio della stessa donna alla cui libera determinazione è rimesso l'aborto.

Infine, sul piano del costume, c'è qualcosa d'altro da dire. La liberalizzazione dell'aborto rappresenta, con ogni probabilità, un effetto moltiplicatore dei fenomeni di interruzione della gravidanza. Una volta aperta la strada, gli effetti si sentiranno direi purtroppo con un accrescersi dei casi di aborto per una naturale rilassatezza del costume che, con tutti i suoi difetti, che non sono pochi, ha però fino ad oggi sostanzialmente difeso la vita. Oggi, dopo che si è parlato a sproposito di cifre oscillanti tra uno e tre milioni di aborti all'anno, le cose sono state ridimensionate ed il numero di questi è calcolato tra i centomila ed i duecentomila. È un numero alto, tale comunque da consentire ad individui senza scrupoli di arricchirsi sui drammi e sulle sofferenze altrui. Proprio in questi giorni i quotidiani riportano un esempio di questa degradazione della professione medica.

A prescindere dalla attendibilità dell'intervista, che è stata anche smentita nelle risultanze dalla stessa Unione donne italiane, secondo la quale i casi di aborto nella città considerata non sono più di 2.500-3.000 all'anno (è un dato significativo, perchè se ne può ricavare la deduzione che il numero di aborti, pur alto, nel nostro paese non supera i 150-200.000 all'anno), dobbiamo respingere il modo riduttivo con cui qualcuno ha visto il problema, quasi che si trattasse solo di evitare l'evasione fiscale, senza

ricordarsi che sono invece in gioco delle vite umane.

Non vi è dubbio, comunque, che questa legge possa portare ad una moltiplicazione degli aborti. Le esperienze maturate in questo senso in altri paesi sono estremamente chiare. Bulgaria e California (quest'ultima prima che venisse abolita la liberalizzazione) mostrano che per ogni cento nati vi è stato un numero assai elevato di aborti, quasi addirittura pari al numero dei nati, che è stato persino superato in Romania. Delle leggi severissime in quest'ultima nazione provvidero poi ad abbassare bruscamente il tasso degli aborti e misure restrittive sono state adottate anche in altri paesi, tra cui l'Ungheria.

Di tutto questo dobbiamo tener conto; altrimenti rischiamo di ripetere purtroppo le amare esperienze compiute altrove ed in futuro ci troveremo, di fronte alla spinta dei fatti, a dover invertire la marcia. Oggi siamo ancora in tempo per evitare di dover domani correre ai ripari, ma è necessario essere realistici.

Non vale neppure dire che la legalizzazione dell'aborto — ed ho concluso, onorevoli colleghi — costituisca una risposta per evitare la situazione di clandestinità, prima di tutto perchè la liberalizzazione — come abbiamo visto — non riduce gli aborti clandestini, ma lascia semplicemente che si moltiplichino. Inoltre ci si deve chiedere perchè una donna si sottoponga ad una pratica abortiva clandestina: evidentemente perchè si trova di fronte a un caso che non sa risolvere diversamente.

Dunque ciò significa che imboccare la strada dell'aborto equivale ad adottare una soluzione dolorosa e pur sempre inadeguata perchè non rimuove le cause di fondo che sono a monte del problema. Se la donna ha subito una ingiustizia, non è questa la strada per trovare una riparazione; anzi, con l'aborto è di nuovo costretta a subire, in qualche misura e in qualche modo, violenza. Siamo nella stessa logica di egoismo che si perpetua.

Per questi motivi, onorevoli senatori, siamo nuovamente impegnati ad opporci ad una legge che va contro i principi giuridici del nostro paese e che è in contrasto con gli stessi sentimenti più genuini della coscienza

popolare. In tutti i casi, noi continueremo la nostra battaglia per affermare qui le nostre tesi, per recuperare sul piano legislativo ogni miglioramento possibile della legge e comunque per svolgere sul piano dell'educazione delle coscienze ogni azione ed ogni comportamento a favore della vita. *(Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Codazzi Alessandra. Ne ha facoltà.

C O D A Z Z I A L E S S A N D R A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui si riapre in questa Camera il dibattito sull'aborto, rileviamo che molti sono gli aspetti del problema e molte le questioni poste dal disegno di legge 1164, aspetti e questioni che verranno via via affrontati nei diversi interventi.

A me preme riflettere, insieme con i colleghi, intorno alla contraddizione, a mio avviso sostanziale, che vi è nei contenuti del disegno di legge 1164 rispetto allo sforzo complessivo che sta conducendo il paese per sconfiggere la violenza. Nel merito dei singoli articoli del 1164, avremo poi modo di entrare quando illustreremo i diversi emendamenti.

Credo che sia una coincidenza densa di grande significato che il Parlamento debba discutere e decidere sulla regolamentazione o meno dell'aborto, mentre il paese è tormentato da una violenza senza precedenti, mentre noi stessi stiamo opponendoci saldamente, ciascuno all'interno del proprio partito, al pericolo che questa tragica violenza abbia il suo compimento nella distruzione della libertà e della democrazia, mentre le forze politiche e sociali cioè si pongono unanimemente l'obiettivo di sconfiggere la violenza.

Il disegno di legge 1164 ha un obiettivo preciso che non è quello di dettare norme per la tutela sociale della maternità. Avere apposto questo titolo è, a mio avviso, una copertura maldestra ed equivoca, dato che il vero obiettivo è quello dell'interruzione volontaria della gravidanza.

Abbiamo però, a fronte di questo disegno di legge 1164, il disegno di legge 1116 d'ini-